

INTERROGAZIONE

(a risposta scritta)

Al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Chiarimenti in merito all'adeguamento della classificazione del personale dipendente dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia

Premesso che:

l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia è ente pubblico strumentale della Regione Siciliana, dotato di autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, di bilancio e contabile, costituito con D.P.R. 7 dicembre 1959, n. 1378;

con delibera n. 29 del 21/11/2002 del Commissario Straordinario, si è proceduto alla riclassificazione del personale inquadrato nella qualifica di agente tecnico in istruttore direttivo della categoria C prevista nel C.C.R.L. - Comparto in vigore, in attuazione del disposto dell'art. 4 della L.R. 5/85;

con delibera n. 1 del 01/08/2022 il Commissario Straordinario ha provveduto ad *"annullare e revocare, in autotutela, la Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 21 novembre 2002, per l'illegittimità espressa nelle motivazioni della decisione delle Sentenze n. 688/2021 e 689/2021 della Corte d'Appello di Catania"* e di conseguenza ha proceduto [...] *all'adeguamento della classificazione del personale dipendente dell'Ente, nel ruolo di cui all'art. 1 L.R. 5/85, alla categoria funzionale alle mansioni previste all'art. 2 della L.R. 5/85 [...]*

Rilevato che:

il Commissario straordinario ha adottato l'annullamento in autotutela delle delibera n. 29 del 21/11/2002, sulla base delle motivazioni della decisioni della Corte di Appello di Catania adottate con sentenze n. 688/2021 e n. 689/2021, in virtù dei ricorsi promossi da alcuni dipendenti dell'Ente;

l'art. 5 della Legge Regionale 29 ottobre 1985, n. 41, colloca l'agente tecnico nella terza fascia funzionale mentre gli operai sono collocati in seconda fascia;

Preso atto che:

si è proceduto all'annullamento del provvedimento emanato nel 2002 e all'adeguamento della classificazione del personale alla categoria funzionale ai dettami della L.R. 5/85 ma non anche all'adeguamento del trattamento economico da applicarsi ai dipendenti dell'Ente;

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVIII LEGISLATURA

a seguito dell'adeguamento della classificazione del personale dipendente, i soggetti di ruolo dell'Ente sono transitati dalla categoria C alla categoria B, ai sensi del D.P.R.S. 22 giugno 2001 n. 10 e del C.C.R. - Comparto in vigore;

Considerato che:

ai sensi del comma 1, dell'articolo 21 novies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti, mentre nel caso in questione l'atto è stato revocato in autotutela dopo vent'anni;

i dipendenti dell'Ente hanno consolidato la certezza dei rapporti giuridici e dei diritti soggettivi e questi non possono essere esposti all'esercizio arbitrario dell'autotutela;

l'agente tecnico non è qualificabile come operaio, quindi, non è possibile inserirlo nella categoria B, riferita ai collaboratori dell'ente, con mansioni di carattere manuali inerenti alle Attività istituzionali dell'Istituto;

il personale dell'Ente è stato già oggetto di una rimodulazione della pianta organica che ha avuto breve applicazione in quanto la previsione normativa che la istituiva è stata abrogata, ai sensi del comma 80, articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

la gestione in essere dell'Istituto non pone le basi per un clima positivo che possa favorire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, sia in termini di efficienza produttiva che di coinvolgimento e motivazione della forza lavoro;

Tutto ciò premesso, rilevato, preso atto e considerato,

INTERROGA

il Presidente della Regione Siciliana, l'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica,

per sapere:

- se sono a conoscenza dei fatti;
- se non ritengono opportuno procedere al ritiro in autotutela della delibera n. 1 del 01/08/2022 adottata dal Commissario straordinario dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia.

L'interrogante chiede che la trattazione venga fatta con urgenza.

Palermo, 20 febbraio 2023

Firmatari: Jose Marano, Martina Ardizzone, Angelo Cambiano, Stefania Campo, Cristina Ciminnisi, Antonino De Luca, Nunzio Di Paola, Carlo Gilistro, Roberta Schillaci, Luigi Sunseri, Varrica Adriano.